

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.18 GIUGNO 2017
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- QUANDO LA GIURISPRUDENZA DIVENTA STRUMENTO DI INTEGRAZIONE: IL DANNO ALLA PERSONA NON CONOSCE FRONTIERE
- UN RICHIAMO AD ALCUNE NORME POCO CONOSCIUTE MA CHE CI TUTELANO E CI DANNO DEI DIRITTI NELLE NOSTRE CASE COME ANCHE IN VACANZA
- **Il feto non è considerato una vita ma è titolare del diritto alla vita e la sua perdita a seguito di condotta illecita va risarcita**

La difficile individuazione dei possibili parametri risarcitori ai genitori per la morte del nascituro





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ermes Trovò, Alice Righi
e Andrea Milanese

Testi redazionali:
Nicola De Rossi
e Andrea Milanese

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)


Data chiusura numero:
25.05.2017

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Morte in utero, un fenomeno
"silenzioso" ma purtroppo frequente



P2

Quando la giurisprudenza
diventa strumento di integrazione:
il danno alla persona
non conosce frontiere

La Corte di Cassazione italiana
vera interprete dei principi di
uguaglianza dei Padri Costituenti



P10

Un richiamo ad alcune norme
poco conosciute ma che ci tutelano
e ci danno dei diritti nelle nostre
case come anche in vacanza

Il Codice del Consumo strumento
di applicazione della disciplina
a tutela di turisti e viaggiatori



P18

Il feto non è considerato una vita
ma è titolare del diritto alla vita
e la sua perdita a seguito
di condotta illecita va risarcita

La difficile individuazione dei possibili
parametri risarcitori ai genitori
per la morte del nascituro

Studio 3A **breaking** **news**

P26

NOVITÀ
Servono spalle larghe per dare
valore ai diritti dei danneggiati
contro i poteri forti
Studio3A è la prima realtà di
patrocinatori stragiudiziali in Italia
a diventare società per azioni

P28

i servizi di Studio 3A*

SERVIZI
Lo scooter sbanda, muoiono
conduttore e passeggero:
ma chi giudava?
Tutto l'impegno per rendere
verità e giustizia ai familiari
di un incolpevole passeggero

P31

ATTUALITÀ
Allarme PFAS
Dieci famiglie si rivolgono
alla magistratura

SOCIALE
La messa in sicurezza
della strada maledetta
Studio3A al fianco dei cittadini di zeri

P32

CONVEGNI
Studio3A entra nel
circuito di Mediacampus
Un convegno che, partendo
da casi concreti e dagli orientamenti
della Cassazione, ha affrontato alcuni
degli argomenti più controversi
nelle prassi liquidative

P33

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

LA STRUTTURA
La solidità di un gruppo
per dare valore ai diritti

EDITORIALE

dirittoetutela



MORTE IN UTERO, UN FENOMENO "SILENZIOSO" MA PURTROPPO FREQUENTE

C'è chi parla di "epidemia silenziosa", di morti "invisibili", argomento tabù. Ciclicamente, per il verificarsi di più casi insieme, i riflettori si riaccendono, ma poi tutto ricade nel dimenticatoio. Nonostante la medicina abbia compiuto grandi passi e l'Italia si attesti nella media europea degli stati più evoluti, il problema della natimortalità non è superato. Nel 2015 nel nostro Paese 1.600 feti sono morti prima di nascere, nel terzo trimestre di gravidanza: ogni giorno quattro famiglie, una ogni 350 in attesa, hanno affrontato l'evento tragico e inaspettato della morte in utero, con altre 7.200 nel mondo. Considerando poi che per la legge, e per le statistiche, si definiscono nati morti i feti dopo 28 settimane di gestazione (l'Onu parla infatti di mortalità fetale "tardiva"), si capisce come il fenomeno sia ancora più esteso comprendendo tutti i nove mesi. Secondo altri studi, in Italia una gravidanza su sei s'interrompe con la morte del feto e nove bimbi al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, perché c'è anche la mortalità neonatale, i bambini morti nei primi 28 giorni di vita, il 2,5 per mille. Cifre ancora alte per un Paese civile, anche perché metà di questi decessi sono dovuti a cause evitabili e troppi avvengono durante il travaglio e per responsabilità medica. Per la sanità pubblica la prevenzione della morte in utero dovrebbe meritare la stessa priorità di quella della morte materna (in Italia muoiono di parto 50 donne l'anno) e neonatale, ma non è così:

se il monitoraggio sulla salute materno-infantile si rafforza ovunque, la morte in utero non gode della stessa attenzione, da anni i decessi non diminuiscono e molti Paesi non ne riportano neanche i dati.

Troppe volte la questione si liquidava come una "disgrazia", con l'espressione fatalista "succede: farai altri figli". Ma per una mamma e un papà si tratta in ogni caso di un lutto: è una tragedia, che causa inoltre ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia, insinua complessi di colpa, incrina i rapporti.

Va superato questo tabù attorno alla morte perinatale che ne limita la stessa comprensione. I presidi sanitari devono dare risposte, attrezzandosi per fornire interventi di provata efficacia: l'assistenza durante il parto, gli interventi ostetrici d'urgenza, compreso il "vituperato" cesareo, sono in grado di evitare la maggior parte di queste morti. Anche l'assistenza prenatale e la diagnosi e prevenzione vanno migliorate. Va anche assicurato a queste famiglie un supporto psicologico e vanno resi loro giustizia e un adeguato risarcimento dei danni patiti nei casi, per nulla infrequenti, in cui il loro dramma sia dovuto a responsabilità del personale medico e sanitario, valorizzando quanto il nostro diritto prevede non solo sul piano dei profili soggettivi del dolore, ma anche di quelli giuridici dei diritti negati, come quello alla genitorialità.

Dott. Ermes Trovò





QUANDO LA GIURISPRUDENZA DIVENTA STRUMENTO DI INTEGRAZIONE: IL DANNO ALLA PERSONA NON CONOSCE FRONTIERE

La Corte di Cassazione italiana vera interprete dei principi di uguaglianza dei Padri Costituenti

NESSUNA DISCRIMINAZIONE PER GLI STRANIERI NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Che si tratti di comunitari o di extracomunitari, la Cassazione stabilisce che hanno diritto al risarcimento secondo la legge e i parametri italiani

LA SENTENZA

Cassazione, III Sez. Civile,
13 novembre 2014, n. 24201

RISARCITI IN COSTA D'AVORIO COME FOSSERO IN ITALIA

I familiari di un ivoriano deceduto in un incidente nel Bellunese hanno ricevuto gli stessi importi che avrebbero ottenuto un italiano o un europeo

NESSUNA DISCRIMINAZIONE PER GLI STRANIERI NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO CHE SI TRATTI DI COMUNITARI O DI EXTRACOMUNITARI, LA CASSAZIONE STABILISCE CHE HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO SECONDO LA LEGGE E I PARAMETRI ITALIANI

In caso di incidente verificatosi in Italia, allo straniero vittima dell'illecito è sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari, ogniqualvolta il risarcimento sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana (Cassazione civile n. 8212 del 4/4/2013).

In tema di trattamento dello straniero, l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che questi è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, ovvero a condizione che gli stessi diritti siano garantiti agli italiani nel territorio dello Stato estero. Tale disposizione è stata più volte invocata dalle compagnie assicurative, e dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per negare il risarcimento del danno agli stranieri provenienti da Paesi che non hanno normative analoghe a quelle italiane.

Tra i casi più significativi, si ricorda quello di una signora di nazionalità albanese che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del decesso del figlio investito da un'automobile mentre procedeva su di una bicicletta. La compagnia di assicurazioni convenuta in giudizio eccepeva la mancanza della condizione di reciprocità in relazione all'attrice albanese. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano respinto la richiesta di

risarcimento del danno, condannando la signora al pagamento delle spese processuali in favore dell'assicurazione, in quanto la stessa non aveva dato la prova che operasse la condizione di reciprocità in relazione all'ordinamento albanese.

La questione finiva, pertanto, al vaglio della Corte di Cassazione che emetteva sentenza di annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Napoli (Cassazione civile n. 450 dell'11 gennaio 2011). La Suprema Corte ribadiva che, in tema di risarcimento del danno alla persona, la condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona. Dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità e alla salute, costituzionalmente garantiti, non possono essere limitati dalla condizione di reciprocità, la relativa tutela dev'essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria del soggetto danneggiato (Corte n. 10504 del 07/05/2009 e n. 4484 del 24.2.2010).

Si tratta di un'interpretazione dell'art. 16 delle Preleggi costituzionalmente orientata alla stregua dell'art. 2 della Costituzione che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili dell'uomo. Di conseguenza allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute, alla vita e ai rapporti parentali o familiari.





Il risarcimento potrà essere domandato sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cassazione civile, sez. III, 02/02/2012, n. 1493). Il risarcimento dei danni subiti dallo straniero, anche extracomunitario, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili, potrà essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano. Escludere il risarcimento ai parenti di un cittadino straniero deceduto per incidente in Italia significherebbe non considerare la perdita che queste persone subiscono, e negare alla vita umana di un cittadino straniero lo stesso "valore" della vita di un cittadino italiano. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2011 n. 450). Anche per quanto riguarda la determinazione del quantum del risarcimento spettante allo straniero, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude ogni disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano. Tra le pronunce più significative, la n. 7932 del 2012 della Suprema Corte, la quale

osserva che sono soltanto tre gli elementi essenziali dell'illecito extracontrattuale (costituiti dalla condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalità) suscettibili di incidere sulla determinazione del danno. Il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo all'illecito, e come tale ininfluenza sulla misura del risarcimento del danno (Cassazione civile, 18 maggio 2012, n. 7932). Si riporta il caso di una donna tunisina che, in proprio e nella qualità di madre di due figlie minorenni, si rivolgeva al Tribunale di Crema per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale suo marito era stato investito da un'automobile rimanendo ucciso. Nel caso in esame, l'entità del risarcimento, spettante alla moglie e alle figlie, era stata ridotta in considerazione del potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato. Poiché la persona rimasta uccisa nell'incidente era di nazionalità tunisina, e le sue congiunte erano residenti in Tunisia, la somma di denaro erogata a titolo di risarcimento era destinata, presumibilmente, ad essere spesa in quel Paese. Il Tribunale di Crema in primo grado, e la Corte di Appello di Brescia in secondo, avevano decurtato l'entità del risarcimento tenuto conto della realtà socio-economica del Paese estero nel quale le somme liquidate sarebbero state spese, vale a dire la Tunisia. Le danneggiate, lamentando la sottovalutazione del danno, si rivolgevano,

quindi, alla Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte adeguare la misura del risarcimento al valore della moneta dello Stato di residenza del danneggiato determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento e la lesione di un valore della persona umana (Cassazione civile, sez. III, n. 24201, 13/11/2014; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/06/2016 n° 12146). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ininfluenza, ai fini della liquidazione del danno, la nazionalità straniera della vittima. Non si vede per quale ragione un medesimo evento dannoso verificatosi in Italia possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità del danneggiato. Pertanto, il criterio della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato non è fondato in diritto. Il luogo in cui vive il danneggiato alla data di liquidazione del danno è una circostanza irrilevante rispetto alla personalizzazione del danno medesimo. Personalizzazione che va effettuata sulla base di profili attinenti alla situazione personale e familiare del danneggiato che possono contribuire a delineare l'entità della lesione del rapporto parentale e delle conseguenti sofferenze per la perdita del prossimo congiunto. Inoltre, in forza della giurisprudenza costituzionale, una disparità di trattamento nella liquidazione del danno allo straniero, per la lesione di diritti inviolabili della persona, risulterebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza. L'orientamento più recente della Cassazione nega ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato (sia esso la vittima primaria, che i suoi congiunti, in caso di macrolesione o decesso della vittima primaria) ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento. Si tratta di un principio di civiltà e di rispetto del valore della persona anche alla luce dei principi costituzionali.

Recenti sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono, inoltre, l'importanza dell'uniformità delle tecniche risarcitorie. Si tratta della necessità di individuare un parametro di riferimento uniforme che possa essere adattato alle circostanze del caso concreto. La Suprema Corte individua nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano il parametro attestante, in linea generale, la conformità della valutazione equitativa del danno alla persona. I valori di riferimento adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento. L'equità, infatti, non è solo regola del caso concreto ma anche strumento di eguaglianza attraverso il quale si viene a garantire parità di trattamento a fronte di casi analoghi (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408). Fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano ha lo scopo di evitare che danni identici possano essere liquidati in misura diversa (Cass. n. 24201/2014). Nella liquidazione del danno patito da soggetti residenti all'estero e, quindi, in un diverso contesto socio-economico, la Cassazione riconosce l'applicabilità degli stessi "parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia" (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12221). Lo straniero danneggiato deve essere risarcito secondo l'impianto normativo dello Stato in cui si è verificato il danno (Cassazione Civile, Sezione III, 14 giugno 2016 n. 12146).

In conclusione, quindi, l'applicabilità del criterio secondo cui

l'entità del risarcimento tenga conto della realtà socio-economica in cui il danneggiato vive è manifestamente infondata, perché la prospettata ricostruzione di limiti al risarcimento si pone in contrasto con la disciplina comune europea che tutela il diritto inviolabile della salute e della vita.

Dott.ssa Francesca Boscolo

LA SENTENZA CASSAZIONE, III SEZ. CIVILE, 13 NOVEMBRE 2014, N. 24201



La suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso 9170-2012 proposto da:

R.B.M.B.H. (omissis) in proprio ed in rappresentanza legale quale madre esercente la patria potestà delle figlie conviventi minorenni S.M. e S. M., elettivamente domiciliata in *** presso lo studio dell'avvocato ***, rappresentata e difesa dall'avvocato *** giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro

Unipol Assicurazioni Spa (omissis), a seguito di fusione per incorporazione della Aurora Assicurazioni Spa in Ugf Spa, in persona del procuratore ad negotia dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in *** presso lo studio dell'avvocato *** che la rappresenta e difende giusta procura a margine del contro-ricorso;

contro-ricorrente

e contro

L.L., L.S.;

intimati

avverso la sentenza n. 182/2011 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 28/02/2011 R.G.N. 1209/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. Francesco Maria Cirillo; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.B.M.B.B.H., in proprio e nella qualità di madre delle figlie minori S.M. e S. M., citò in giudizio, davanti al Tribunale di Crema, L. S. e L. - rispettivamente conducente e proprietario del mezzo - nonché la s.p.a. Aurora Assicurazioni, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale suo marito S.K., alla guida di una bicicletta, era stato investito dalla vettura condotta da L.S., rimanendo ucciso.

Si costituirono in giudizio L.L. e la società di assicurazione Aurora, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, acquisita la consulenza tecnica svolta dal P.M. in sede penale, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50 per cento, accolse la domanda e condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 43.512 in favore della moglie e di Euro 36.260 in favore di ciascuna delle figlie a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di Euro 30.000 in favore della moglie e di Euro 10.000 in favore di ciascuna delle figlie a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi e con il carico della metà delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata appellata dalla R.B.M.B. B.H. in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, e la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 28 febbraio 2011, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e compensando integralmente le spese del giudizio di secondo grado.

Ha osservato la Corte territoriale - richiamando anche la motivazione della sentenza del Tribunale e dichiarando di dividerla - che l'entità del risarcimento spettante alle danneggiate era stata correttamente ridotta in considerazione del luogo nel quale le somme liquidate erano destinate ad essere spese, vale a dire la Tunisia.

Infatti - se è vero che ciascuno dei familiari prossimi congiunti danneggiati dalla morte di una persona derivante da reato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento - è altrettanto vero che il giudice può procedere ad un trattamento personalizzato; e simile facoltà comporta che il risarcimento deve essere adeguato, alla luce del D.M. 12 maggio 2003, "al reale potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato"; ed è notorio che in Tunisia il costo della vita è inferiore rispetto a quello dell'Italia.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia propone ricorso R.B.M.B.B.H., con atto affidato a due motivi. Resiste la s.p.a. Unipol Assicurazioni, nella qualità di società derivante dalla fusione per incorporazione della società di assicurazione Aurora, con contro-ricorso affiancato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost., degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2729 cod. civ., della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 28 e 62, nonché del D.M. 12 maggio 2003.

Rileva la ricorrente di non condividere la decurtazione del danno morale operata dalla Corte d'appello in funzione del luogo dove le somme sono destinate ad essere spese.

Diversificare l'entità del risarcimento in funzione del luogo dove si svolge la vita dei destinatari crea, infatti, un'evidente disparità di trattamento, per di più fondata - almeno nel caso di specie - su semplici criteri presuntivi, quale quello della permanenza della ricorrente in Tunisia; e tale Paese, d'altra parte, si trova in un momento di notevole incremento del PIL, sicché la riduzione del danno risarcibile non avrebbe alcuna ragion d'essere.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost., degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2729 cod. civ., della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 28 e 62, nonché del D.M. 12 maggio 2003.

Le censure proposte nel primo motivo vengono sostanzialmente ripresentate nel secondo, rilevando come la motivazione della sentenza d'appello non sarebbe adeguatamente motivata; si aggiunge, poi, che le tabelle di cui al D.M. 12 maggio 2003 non sarebbero idonee a dare un quadro esatto della Tunisia nella sua situazione attuale.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in relazione all'intima connessione che li unisce, sono entrambi fondati.

3.1. Il problema sul quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi si sostanzia nello stabilire se, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice possa o meno adeguare la misura del risarcimento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza dell'avente titolo al risarcimento medesimo. Nel caso in esame, poiché la persona rimasta uccisa nell'incidente stradale era di nazionalità tunisina e i suoi eredi (oggi ricorrenti) risiedono in Tunisia - sicché la somma di denaro erogata a titolo di risarcimento del danno morale è destinata, con ogni ragionevole probabilità, ad essere spesa in quel Paese - occorre stabilire se il giudice possa, una volta determinato il quantum risarcitorio, operare una riduzione della somma in relazione al più basso tenore di vita della Tunisia; ciò in quanto il denaro costituisce un mezzo per procurarsi beni della vita che in quel Paese hanno un costo minore che in Italia.

A tale quesito la Corte d'appello, concordando con il Tribunale, ha dato risposta affermativa, richiamando, in particolare, il precedente di cui alla sentenza 14 febbraio 2000, n. 1637, di questa Terza Sezione Civile.

3.2. Tanto premesso per il corretto inquadramento dei termini della questione, rileva il Collegio che la sentenza appena richiamata, peraltro ormai risalente nel tempo e rimasta, a quanto risulta, priva di seguito, è stata recentemente smentita dalla sentenza 18 maggio 2012, n. 7932, di questa stessa Terza

RISARCITI IN COSTA D'AVORIO COME FOSSERO IN ITALIA

I FAMILIARI DI UN IVORIANO DECEDUTO IN UN INCIDENTE NEL BELLUNESE HANNO RICEVUTO GLI STESSI IMPORTI CHE AVREBBERO OTTENUTO UN ITALIANO O UN EUROPEO



Il 4 ottobre 2015, in un tragico incidente successo nel Bellunese, lungo la Strada Provinciale 1, perdeva la vita un sessantenne di origini ivoriane: il furgone condotto da un amico, su cui viaggiava sul sedile del passeggero, è stato centrato da una un'Alfa Romeo il cui conducente ha invaso la corsia opposta. Un impatto terribile, che non gli ha lasciato scampo. La vittima viveva dal lontano 1979 in Italia, dove risiedeva regolarmente, in Friuli Venezia Giulia, lavorava ed era un punto di riferimento per la comunità ivoriana, ma aveva mantenuto solidi legami col suo Paese di provenienza, dove vivono la moglie, quattro figli e altri congiunti, a cui forniva un costante sostegno economico.

Il primo problema che si è posto nel seguire il caso è stato rintracciare tutti i suoi familiari, acquisire la documentazione anagrafica e provvedere al rimpatrio della salma, per dargli una dignitosa sepoltura nella sua terra. Quindi, ci si è attivati per garantire ai familiari, rimasti privi di ogni sostegno economico, un congruo risarcimento, di cui avevano pieno diritto, trattandosi di terzo trasportato, anche se di nazionalità

extracomunitaria; come detto in precedenza, è stato infatti superato da tempo il cosiddetto "principio di reciprocità" di cui all'art. 16 delle Preleggi, che contemplava per gli stranieri il riconoscimento del danno solo se nel loro Paese di origine si prevedeva lo stesso per gli italiani.

Partendo da questo punto fermo, tuttavia, ci si è dovuti battere per ottenere un quantum adeguato e qui la strategia vincente in sede di trattativa con la compagnia di assicurazione è stata quella di valorizzare l'orientamento prevalente nell'ultimo decennio della Corte di Cassazione, che ritiene discriminante distinguere gli importi risarcibili in relazione al tenore di vita (nella fattispecie molto più basso) del Paese di origine del danneggiato o della vittima, come invece tendono ancora a fare diversi tribunali di merito.

Si è così arrivati ad una definizione soddisfacente che ha consentito ai familiari della vittima di ottenere sostanzialmente la stessa cifra che si sarebbero visti riconoscere se fossero stati di nazionalità italiana o dell'Ue, con importi pienamente rientranti nelle tabelle nazionali.

UN RICHIAMO AD ALCUNE NORME POCO CONOSCIUTE MA CHE CI TUTELANO E CI DANNO DEI DIRITTI NELLE NOSTRE CASE COME ANCHE IN VACANZA

Il Codice del Consumo
strumento di applicazione
della disciplina a tutela di
turisti e viaggiatori

L'ATTENTATO TERRORISTICO AVVENUTO NEL CORSO DI UN VIAGGIO ORGANIZZATO

La responsabilità del tour operator
per i danni subiti dal turista in questa
circostanza particolare e tragica

LA LEGGE

D. LGS. N. 206/2005
(Codice Del Consumo)

SCAMPATI ALL'ATTENTATO DEL BARDO CITANO COSTA CROCIERE

La compagnia li ha esposti a un rischio
senza un preventivo accertamento
presso le autorità e non li ha informati



26 giugno 2015:
una turista passa davanti ai fiori posti nel tratto di spiaggia
dove si è appena consumato l'attacco terroristico di Susa in Tunisia
nel quale hanno perso la vita 39 ospiti dell'Hotel RIU Imperial Marhaba.



L'ATTENTATO TERRORISTICO AVVENUTO NEL CORSO DI UN VIAGGIO ORGANIZZATO LA RESPONSABILITÀ DEL TOUR OPERATOR PER I DANNI SUBITI DAL TURISTA IN QUESTA CIRCOSTANZA PARTICOLARE E TRAGICA

Com'è tristemente noto, il sanguinoso attentato terroristico di matrice islamica del 18 marzo 2015 al Museo del Bardo di Tunisi coinvolse un gran numero di turisti, molti dei quali erano sbarcati nella capitale tunisina nell'ambito dell'itinerario crocieristico organizzato da un operatore turistico di rilievo internazionale (Costa Crociere).

Tale tragico evento ha sollevato l'interrogativo circa la responsabilità del tour operator per i danni alla incolumità fisica e psichica subiti dalle vittime dell'attentato: interrogativo attualmente sottoposto al giudizio di diversi Tribunali italiani, nell'ambito di controversie che non sono ancora giunte a sentenza.

In particolare, le responsabilità contestate al tour operator attengono a due diversi profili: non aver osservato le opportune cautele nella scelta delle destinazioni turistiche oggetto dei loro itinerari, introducendovi luoghi in cui il rischio di attentati terroristici era ampiamente prevedibile; non aver informato i clienti dei rischi di attentati terroristici sussistenti nelle predette destinazioni.

Al riguardo, va premesso che il codice del turismo, approvato con il D.Lgs n. 79/2011, definisce come soggetto «organizzatore di viaggio» (tour operator) quello che «si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34...» (art. 33). A sua volta, l'art. 34 definisce come pacchetti turistici le offerte che «hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata,

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (...) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico».

Occorre dunque domandarsi se, fra le obbligazioni dei tour operator, vi sia anche quella di verificare che le destinazioni prescelte per il pacchetto turistico ed offerte alla clientela non comportino rischi per la sicurezza e per l'incolumità dei turisti. A tale interrogativo deve essere data risposta positiva. L'obbligazione in esame, sebbene non espressamente codificata nel D.Lgs. n. 79/2011, è riconducibile ai generali obblighi di diligenza e buona fede previsti negli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. e trova il suo fondamento anche nell'art. 2 del D.Lgs n. 206/2005 (recante il Codice del consumo), che riconosce al consumatore come diritti fondamentali quello alla tutela della salute ed alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.

Al riconoscimento al consumatore di tali diritti fondamentali corrisponde, a carico di qualunque operatore professionale, l'obbligo di verificare con il massimo grado di diligenza la sicurezza dei servizi offerti alla clientela; tale obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di tour operator, si traduce anche nell'attenta valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi oggetto di offerta turistica.

Pertanto, sui tour operator grava l'obbligo di verificare attentamente le condizioni socio-politiche dei Paesi prescelti come destinazioni dei loro pacchetti turistici, prendendo nella massima considerazione non solo le notizie di stampa che provengono da quei Paesi, ma anche (e soprattutto) le informazioni acquisibili attraverso i canali istituzionali, come il Ministero degli Esteri, le ambasciate o le altre rappresentanze diplomatiche presenti in loco, anche se di Paesi stranieri.

La violazione di tali obblighi può dare origine a responsabilità in capo al tour operator per i danni patiti dai turisti in conseguenza di eventi sociopolitici riconducibili a rischi sottovalutati dal tour operator stesso nella scelta della destinazione turistica. Per tale ragione, nel caso del Museo del Bardo, alcune delle vittime dell'attentato terroristico hanno convenuto il tour operator in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sulla scorta del presupposto che la città di Tunisi era luogo a forte rischio terroristico, prevedibile in base alle informazioni di stampa ed a quelle fornite dalle istituzioni preposte; rischio evidentemente trascurato dal tour operator.

La responsabilità del tour operator diviene poi conclamata qualora esso abbia ommesso di informare il cliente dei rischi sussistenti nei luoghi di destinazione, così sottoponendolo ad un pericolo per la propria incolumità senza che egli abbia potuto decidere in piena consapevolezza di esporsi al predetto pericolo.

Gli obblighi informativi gravano sul tour operator sia in fase precontrattuale, onde consentire al consumatore di valutare se acquistare o meno il viaggio proposto in relazione

all'esistenza di rischi per la propria sicurezza ed incolumità, sia (a maggior ragione) durante l'esecuzione del contatto, in occasione della vendita di servizi accessori quali le escursioni facoltative previste nell'ambito del viaggio, anche in questo caso al fine di consentire al cliente di valutare se acquistare o meno il servizio accessorio in relazione ad una corretta rappresentazione dei rischi che esso può comportare. Gli obblighi informativi sulle condizioni di sicurezza della destinazione turistica discendono anch'essi dai principi di buona fede e diligenza previsti negli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. nonché dal diritto del consumatore alla tutela della salute ed alla sicurezza dei servizi offerti dal professionista, di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 206/2005.

A quest'ultimo riguardo, l'art. 5 D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che «sicurezza, composizione e qualità (...) dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi» (comma 2) e che «le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore».

Il mancato rispetto di tali obblighi informativi può, a seconda dei casi, integrare anche illeciti di natura amministrativa previsti dal Codice del Consumo, che sanziona le pratiche commerciali scorrette (perché aggressive o ingannevoli) quando esse sono contrarie alla diligenza professionale e falsano (o sono idonee a falsare) in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto o al servizio, del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette (art. 20 co. 2 D.Lgs. n. 206/2005).

Si tratta di principi ribaditi anche nell'art. 37 co. 4 D.Lgs n. 79/2011, il quale stabilisce che «è fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista».

Al riguardo, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha ritenuto pratica commerciale scorretta quella di un tour operator che aveva ommesso di fornire informazioni essenziali per i consumatori, ai fini di una decisione consapevole di natura commerciale, sulle condizioni socio-politiche in Egitto nell'ambito della promozione di pacchetti turistici tramite il proprio sito internet.

AGCM ha affermato quanto segue: «il fatto che un elemento fondamentale per il pieno soddisfacimento della finalità turistica del contratto, quale quello concernente la condizione politica e di sicurezza del luogo meta del viaggio, sia assente al momento dell'offerta commerciale e della prenotazione, incide sul comportamento del consumatore, che potrà pertanto risultarne falsato in modo significativo. La rilevanza di un'informazione completa nella fase che precede l'eventuale acquisto del pacchetto turistico da parte del consumatore-viaggiatore, affermata dal Codice del Consumo, del resto, si inferisce chiaramente anche dal Codice del Turismo il quale, all'articolo 37, comma 4, prevede

espressamente, a carico dell'intermediario o dell'organizzatore del viaggio, il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista».

La stessa AGCM ha poi precisato che non era fondata l'argomentazione eccepita dal tour operator secondo la quale le condizioni di instabilità del Paese di destinazione avrebbero rappresentato un fatto notorio, come tale non meritevole di una specifica informativa alla clientela. In proposito, l'AGCM ha rammentato che il tour operator, in un'ottica di piena diligenza professionale, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere i consumatori edotti, sin dal primo contatto e contestualmente alla presentazione dell'offerta stessa, della persistente situazione di rischio esistente nei Paesi oggetto delle mete turistiche pubblicizzate. Tale informazione, essendo elemento essenziale per il soddisfacimento della finalità turistica del contratto, in quanto tale va espressa in modo chiaro e preciso, non essendo allo scopo nemmeno sufficiente un mero avviso che rinvii il consumatore al sito Internet della Farnesina per l'acquisizione delle predette informazioni.

In alcuni casi, è peraltro accaduto che i tour operator abbiano anteposto le loro esigenze promozionali rispetto alla sicurezza del servizio offerto, non solo omettendo di fornire informazioni sui rischi presenti nei Paesi oggetto di destinazione, ma addirittura diffondendo presso la clientela messaggi rassicuranti di segno contrario, volti a ingenerare il convincimento che la destinazione turistica fosse assolutamente sicura.

In tali casi, la condotta del tour operator è caratterizzata da un'evidente, maggiore gravità e gli eventuali danni conseguenti al concretizzarsi del rischio che il tour operator ha volutamente occultato al cliente sono, a maggior ragione, suscettibili di essere risarciti.

Considerato il difficile momento storico che stiamo attraversando, caratterizzato da una diffusa destabilizzazione sociopolitica in molte aree del mondo, il settore del turismo è sottoposto a rischi che solo alcuni anni orsono erano obiettivamente assai meno significativi.

Per tale ragione, è auspicabile che si diffonda all'interno del settore degli operatori turistici una sempre maggiore cautela nella selezione delle mete che vengono offerte sul mercato e, soprattutto, che si ponga maggiore attenzione all'informazione del cliente circa i rischi che il viaggio proposto può comportare per la sua incolumità.

Sarebbe altresì auspicabile che tale importante evoluzione non debba essere necessariamente imposta dalle sentenze dei Tribunali, ma che avvenga nell'ambito di uno spontaneo, ulteriore progresso della cultura della sicurezza e della tutela dell'incolumità personale anche in ambito turistico, sulla scia di quanto è già avvenuto in altri settori dell'ordinamento.

Avv. Giulio Vinciguerra

Foro di Torino

LA LEGGE

D. LGS. N. 206/2005

(CODICE DEL CONSUMO)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonché l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti nego-

ziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Parte I **Disposizioni generali**

Titolo I **Disposizioni generali e finalità**

Art. 1. **Finalità ed oggetto**

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2. **Diritti dei consumatori**

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

...

Titolo II **Informazioni ai consumatori**

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 5 **Obblighi generali**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

...

Capo II Pratiche commerciali scorrette

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
 - a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

Sezione I

Pratiche commerciali ingannevoli

Art. 21.

Azioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
 - a) l'esistenza o la natura del prodotto;
 - b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli

accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

...

SCAMPATI ALL'ATTENTATO DEL BARDO CITANO COSTA CROCIERE

LA COMPAGNIA LI HA ESPOSTI A UN RISCHIO SENZA UN PREVENTIVO ACCERTAMENTO PRESSO LE AUTORITÀ E NON LI HA INFORMATI



Come detto, il venir meno ai propri obblighi da parte dell'organizzatore del viaggio può tradursi in circostanze tragiche, come la strage del Bardo di Tunisi, il 18 marzo 2015. Due coppie venete, sopravvissute per miracolo, hanno citato in causa Costa Crociere, imputandole non l'attentato ma l'aver trascurato le avvisaglie di pericolo e fornito informazioni distorte. I turisti erano in crociera sulla Costa Fascinosa e decisero di partecipare alla visita in città e al museo organizzata da Costa e venduta in nave a 83 euro a persona, come fecero molti altri: cinque delle 24 vittime erano passeggeri di quella nave. Pur essendosi salvati, hanno vissuto un'esperienza terribile che ha lasciato loro pesanti strascichi: sono stati sfiorati da raffiche di mitra, hanno visto cadere sotto i colpi altri turisti, sono rimasti a lungo in balia dei terroristi. Ancora oggi soffrono di disturbo post traumatico da stress, stati d'ansia, manifestazioni psicosomatiche, incubi. La loro vita non è più la stessa. Di qui la decisione di chiedere i danni a Costa, che però ha parlato di "evento imprevedibile" denegando ogni responsabilità. Nell'atto di citazione si evidenzia come la compagnia in realtà abbia violato i doveri contrattuali di fornire alla clientela un servizio e destinazioni sicure, nonostante il rischio attentati a

Tunisi fosse facilmente desumibile dagli avvisi del Ministero degli Esteri e di altre istituzioni italiane e straniere, come l'ambasciata americana. Un inadempimento caratterizzato da "colpa cosciente" e dall'aver accettato il rischio di sottoporre centinaia di persone a gravi pregiudizi per la loro vita per meri motivi di profitto.

Non solo. La compagnia ha violato anche il dovere della corretta informazione del turista sui vari aspetti del pacchetto in vendita, comprese le condizioni di sicurezza della destinazione oggetto dell'offerta di viaggio. Costa ha omesso di informare i crocieristi sulla reale situazione della Tunisia ma ha anche fornito loro notizie fuorvianti per convincerli che la visita a terra sarebbe stata sicura. Il comandante della Fascinosa, salutandoli all'arrivo a Tunisi, aveva parlato di "itinerari e visite allettanti e sicuri organizzati con i più affidabili partner locali". Descrivendo un quadro opposto, Costa ha dunque privato i clienti del loro diritto di scegliere consapevolmente se acquistare o meno l'escursione e la stessa crociera. Non ricorrere pertanto alcuna delle cause di esclusione della responsabilità previste nell'art. 46 D.Lgs. n. 79/2011 e invocate dalla compagnia, con i conseguenti obblighi risarcitori.



IL FETO NON È CONSIDERATO UNA VITA MA È TITOLARE DEL DIRITTO ALLA VITA E LA SUA PERDITA A SEGUITO DI CONDOTTA ILLECITA VA RISARCITA

La difficile individuazione dei possibili parametri risarcitori ai genitori per la morte del nascituro

LA MORTE DI UN FETO È ASSIMILABILE A QUELLA DI UN FIGLIO

La recente giurisprudenza, pur con i dovuti distinguo, introduce il principio dell'equiparazione tra i due eventi sotto il profilo risarcitorio

LA SENTENZA

Cassazione, III Sez. Civile,
19 giugno 2015, n. 12717

BIMBA SPIRATA PER SOFFOCAMENTO PRIMA DEL PARTO: CONDANNATO IL GINECOLOGO, RISARCITI I GENITORI

L'ennesimo caso di mala sanità per morte in utero è successo in Sicilia nel 2009

LA MORTE DI UN FETO È ASSIMILABILE A QUELLA DI UN FIGLIO

LA RECENTE GIURISPRUDENZA, PUR CON I DOVUTI DISTINGUO, INTRODUCE IL PRINCIPIO DELL'EQUIPARAZIONE TRA I DUE EVENTI SOTTO IL PROFILO RISARCITORIO

Nella storia giurisprudenziale italiana la perdita del feto non veniva mai ritenuta morte di un congiunto (figlio), bensì è sempre stata considerata circostanza lesiva del diritto alla genitorialità. Pertanto, una delle principali problematiche che l'operatore del diritto è chiamato a dirimere nel caso di perdita del feto imputabile alla responsabilità medica è senza dubbio quella della quantificazione del danno risarcibile.

In via generale, è noto il principio per cui il Giudice sia chiamato alla soddisfazione coattiva del diritto violato con l'integrale riparazione delle conseguenze lesive. Precisa, a riguardo, la Cassazione che la liquidazione mirata a ristorare il nocimento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché delle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609); e che la valutazione del danno non patrimoniale "deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione".

In tale prospettiva appare essenziale la cosiddetta personalizzazione del danno, "al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della

reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorché lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato" (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).

La giurisprudenza di merito ha spesso affrontato la questione dell'entità del risarcimento per la perdita del feto. Nota al riguardo la sentenza emessa del Tribunale di Varese del 14 marzo 2012, considerato sino ad oggi un punto di riferimento imprescindibile nella soluzione di casi analoghi. Il Giudice lombardo, infatti, aveva posto a fondamento del proprio criterio di liquidazione del danno la circostanza per cui la morte del feto debba essere qualificata quale perdita di una speranza di vita e non di una vita, per cui le tabelle milanesi giurisprudenziali sul danno parentale, elaborate per la perdita della persona viva, non sarebbero direttamente utilizzabili, se non come parametro orientativo, dovendosi condividere l'opinione dottrinale di chi ha affermato che "non è corretto equiparare il dolore provocato dalla perdita di una persona cara con la quale si avevano rapporti di diuturna frequentazione e conoscenza con quella di un essere non ancora dotato di una sua autonomia soggettiva ed il distacco da quale non può, per la natura stesse delle cose, essere lacerante come il distacco da una persona vivente e vitale". Ne consegue che il risarcimento dovrà tener conto della sofferenza morale dei genitori e la perdita possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia. Dato atto tuttavia che, nonostante le tantissime deduzioni giuridiche relative, mancano fatti, episodi circostanziati, deduzioni fattuali che consentano al giudice di apprezzare elementi che contribuiscano alla determinazione del pregiudizio, la soluzione adottata dal magistrato era stata quella di attingere al criterio dell'equità cosiddetta "calibrata" (guardare alle liquidazioni di altri giudici in casi analoghi), elaborata da una Autorevole Dottrina, scoprendo così che, in caso di perdita del frutto del concepimento, da parte di madre giovane e senza compromissione della capacità procreativa, la giurisprudenza di merito ha liquidato, ad esempio: (ex) lire 30 milioni (Trib. Roma, 24 gennaio 1995 in Riv. Giur. Circolaz. Trasp., 1995, 543); euro 100.000 (Trib. Roma 3 gennaio 2007); euro 15.000,00 a genitore (Trib. Roma 8 marzo 2005); Euro 75.000,00 a genitore (Trib. Roma 10 marzo 2004); Euro 258.228,45 comprensiva però della perdita dell'utero e, quindi, da dovere quanto meno dimezzare (App. Venezia, 2 giugno 1995 n. 738). Per una media aritmetica che conduce ad una posta media di circa Euro 56.000,00.

Rispetto a detta quantificazione, si richiama l'attenzione,

tuttavia, al provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza 19 giugno 2015, n. 12717. Il caso esaminato riguardava due coniugi che avevano convenuto in giudizio l'Azienda ASL di Roma per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari di un proprio ospedale. Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell'attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del padre. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la pronuncia di condanna, pur modificando le somme liquidate, col riconoscimento di importi prossimi a 360.000,00 Euro in favore di ciascuno degli attori. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione l'Asl. In materia di entità del risarcimento, un primo approccio al tema del danno da perdita del frutto del concepimento si rintraccia nella giurisprudenza della Cassazione nella sentenza Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 1998, n. 2677 (in *Danno e Resp.*, 1998, 8, 9, 817) dove il Collegio distingue questa posta risarcitoria dal danno alla salute affermandone la sicura risarcibilità, in quanto lesione del diritto alla genitorialità. Di qui la risarcibilità sia in capo alla madre che al padre. Nella sentenza della Corte di Cassazione del 2015 in esame, viene quindi affrontato il problema del quantum debeatur.

L'Azienda si duole che la Corte abbia "esosamente calcolato il danno morale subito dai coniugi Cr. - S." e assume che il "danno riflesso" (che individua nel "pregiudizio e la sofferenza della vittima a seguito di un comportamento illecito inquadabile come reato") avrebbe dovuto essere richiesto soltanto ai medici che avevano commesso il reato e che erano stati condannati in sede penale; si duole, infine, che la Corte abbia liquidato il danno "prescindendo totalmente dalle tabelle applicate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano per tali fattispecie e da qualsiasi riferimento alle condizioni reddituali medie dei cittadini e degli stessi attori in giudizio".

In relazione a queste contestazioni, la Corte precisa che "a prescindere dalla confusa individuazione della categoria del "danno riflesso" (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende - ovviamente - ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento di danno causato dall'operato dei sanitari".

Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, prosegue la Corte, "va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com'è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.,

salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono" (Cass. n. 12408/2011).

"Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale - prosegue la sentenza -, le tabelle milanesi prevedono - con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela - una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai "criteri orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta". Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare - come ha fatto la Corte romana - la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento".

Con queste premesse, viene rilevato che la sentenza gravata aveva omissis di motivare adeguatamente in ordine all'applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria. Le valutazioni operate dagli Ermellini appaiono significative se confrontate con quanto affermato sul tema dai giudici di merito. In questo contesto, la citata sentenza della Cassazione del 2015, afferma, almeno, due principi destinati a consentire una revisione giurisprudenziale dei parametri liquidativi. Innanzitutto, l'apertura all'assimilazione del feto nato morto al decesso di un figlio, che consente l'equiparazione dei due fatti, anche sotto il profilo del ricorso a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano in punto lesione del rapporto parentale per la perdita di un figlio di giovane età, che come noto viene liquidato in misura vicina ai massimi tabellari. Su detto importo, dovrà quindi operarsi una decurtazione legata alla circostanza per cui per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale, che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.

Nella valutazione del danno non patrimoniale iure proprio patito dai mancati genitori dovrà pertanto considerarsi la sofferenza patita da questi ultimi. Il dolore di una perdita così enorme è tanto comprensibile razionalmente quanto inimmaginabile emotivamente. È una ferita destinata ad accompagnare l'intera esistenza della coppia, spesso consapevole che il rispetto dei protocolli medici avrebbe potuto evitare la tragedia. Non può dimenticarsi, infatti, che anche il grado di colpa debba incidere sull'entità del risarcimento, non tanto per un concetto di risarcimento punitivo, estraneo al nostro ordinamento, quanto sotto il diverso profilo, accolto dal nostro ordinamento e che in casi analoghi andrebbe opportunamente valorizzato, della perdita di chance. Se, da un lato, infatti, il patimento subito è quello intimo

e personalissimo derivante dalla perdita di uno stretto congiunto, di una creatura che, in quanto propria, si sarebbe dovuta proteggere fino all'ultimo senza lasciare nulla di intentato, dall'altro lato, si configura anche come lesione di diritti costituzionalmente tutelati, quale ad esempio quello alla famiglia e come lesione del rapporto parentale (artt. 29 e 30). Di detto complessivo pregiudizio si deve tener conto nella liquidazione del danno, dando spazio e riconoscimento non solo ai profili soggettivi ed emotivi del dolore, ma anche a quelli giuridici dei diritti negati. In particolare, al diritto negato alla genitorialità, che in taluni casi avrebbe avuto una percentuale vicina al cento per cento di possibilità di concretizzarsi se la condotta medica fosse stata conforme a prassi.

Nell'attesa di un intervento legislativo che disciplini l'entità

del risarcimento per la perdita del feto, i parametri liquidativi utilizzabili potranno, quindi, attestarsi sugli importi indicati dalle tabelle milanesi per la perdita di un giovane figlio, in ragione di quanto (indirettamente) affermato dalla Corte di Cassazione. Entro detta forbice dovrebbero in conseguenza attestarsi i risarcimenti riconosciuti, laddove una aprioristica scelta dell'importo minimo da ridursi progressivamente in ragione della perdita di una vita potenziale, risulterebbe muoversi da principi non condivisibili che finiscono con il privare il periodo di gestazione di qualsivoglia valore circa l'instaurazione di un legame tra nascituro e genitori. Ciò che, con particolare riferimento alla madre, non può che sollevare numerose perplessità giuridiche, morali e mediche.

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova

LA SENTENZA CASSAZIONE, III SEZ. CIVILE, 19.06.2015, NR 12717



Svolgimento del processo

Cr. Va. e S. L. convennero in giudizio l'Azienda ASL Roma (...) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell'Ospedale di (...), che avevano ricoverato la partoriente soltanto quando la gravidanza era giunta quasi al decimo mese di gestazione ed avevano ritardato i necessari interventi. Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell'attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del S.

La Corte di Appello di Roma ha rigettato i motivi di gravame con cui era stata dedotta la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della ASL (rimasta contumace in primo grado), era stata lamentata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari ed era stata posta la questione della sospensione del processo civile in attesa della definizione del procedimento penale a carico di due medici (in cui entrambi gli attori si erano costituiti parte civile); nel merito, ha confermato la pronuncia di

condanna, pur modificando le somme liquidate, col riconoscimento di importi prossimi a 360.000,00 Euro in favore di ciascuno degli attori.

Ricorre per cassazione l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (...), affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono la Cr. e il S. a mezzo di unico contro-ricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 75 C.P.C."), la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio civile a seguito della costituzione di parte civile della Cr. e del S. nel procedimento penale contro due medici dell'Ospedale, costituzione che era avvenuta successivamente all'instaurazione del procedimento civile e che aveva comportato la riproposizione in sede penale delle stesse domande risarcitorie avanzate in ambito civile.

Al riguardo, la Corte di Appello ha osservato che non v'era "prova della sussistenza di alcuna delle condizioni che ai sensi dell'art. 75 c.p.p. legittimano la sospensione del giudizio civile", rilevando – fra l'altro – che l'Azienda non aveva provato di essere parte del procedimento penale in veste di responsabile civile.

1.1. Il motivo è infondato. Invero, l'art. 75 c.p.p. – che individua i criteri di coordinamento tra il processo civile e quello penale – prevede specifiche eccezioni alla regola dell'autonomia dei due procedimenti, che presuppongono tutte l'identità fra le parti del giudizio civile e quelle del processo penale. Non ricorre dunque alcuna di tali eccezioni quando l'azione civile sia stata (preventivamente o successivamente) promossa contro un soggetto estraneo al procedimento penale, come nel caso in esame, in cui la USL non risulta citata o intervenuta in tale processo come responsabile civile (cfr. Cass. n. 17608/2013 e Cass. n. 6185/2009): ne consegue che la Corte di merito ha correttamente escluso l'estinzione del giudizio civile promosso nei

confronti della USL, non ricorrendo le condizioni per derogare alla regola generale dell'autonomia dei due procedimenti.

2. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 CPC, nonché degli artt. 145 e 164 CPC") censura la sentenza per avere escluso la nullità della notifica dell'atto di citazione e per aver ritenuto che il contraddittorio non dovesse essere integrato nei confronti dei sanitari che avevano materialmente operato (da considerare litisconsorti necessari).

2.1. Entrambe le censure sono infondate. La Corte ha dato atto che l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'atto di citazione reca il timbro dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda convenuta, individuando così un elemento che non consente di ipotizzare il lamentato vizio di notifica. Va poi escluso che i sanitari dipendenti della USL, benché possibili responsabili in solido, siano anche litisconsorti necessari, giacché la solidarietà passiva dà luogo a rapporti scindibili, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo (cfr. Cass. n. 8413/2014).

3. Il terzo e quarto motivo - che si esaminano congiuntamente - investono il merito dell'affermazione della responsabilità della U.S.L. e prospettano violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e. e. in riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) C.P.C. (terzo motivo), nonché erronea valutazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) C.P.C., (quarto motivo). La ricorrente assume che nessuna responsabilità poteva essere ascritta "all'Azienda Sanitaria come tale né ad un suo organo rappresentativo o dipendente, per fatti di cui sono stati ritenuti responsabili esclusivi i medici dell'Ospedale di (...) e non le strutture o i responsabili dell'Azienda", rilevando - inoltre - che "l'unica ipotesi plausibile è che la morte del feto sia avvenuta per causa improvvisa e non prevedibile"; afferma, altresì, che "perché potesse ricondursi all'Azienda Sanitaria o all'ente ospedaliero la responsabilità per negligenza del medico e/o del primario, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., occorre provare il dolo o la colpa grave del prestatore d'opera, specie nel caso in esame ove la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà".

3.1. Le censure sono infondate nella parte in cui la ricorrente si discosta dal pacifico orientamento secondo cui la U.S.L. risponde (ex art. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti; sono inoltre inammissibili nella parte in cui sollecitano una diversa valutazione dei fatti (anche circa l'individuazione delle cause del decesso) in difetto della prospettazione di specifici vizi motivazionali.

4. Con il quinto motivo ("motivazione insufficiente, lacunosa e contraddittoria nella determinazione del quantum debeatur in relazione al danno riflesso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. con riferimento all'art. 360 n. 5 CPC"), la ricorrente si duole che la Corte abbia "esosamente calcolato il danno morale subito dai coniugi Cr. - S." e assume che il "danno riflesso" (che individua nel "pregiudizio e la sofferenza della

vittima a seguito di un comportamento illecito inquadabile come reato") avrebbe dovuto essere richiesto soltanto ai medici che avevano commesso il reato e che erano stati condannati in sede penale; si duole, infine, che la Corte abbia liquidato il danno "prescindendo totalmente dalle tabelle applicate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano per tali fattispecie e da qualsiasi riferimento alle condizioni reddituali medie dei cittadini e degli stessi attori in giudizio".

4.1. A prescindere dalla confusa individuazione della categoria del "danno riflesso" (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende - ovviamente - ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento di danno causato dall'operato dei sanitari.

4.2. È, invece, fondata la censura relativa alla quantificazione del risarcimento. Sul punto, la sentenza impugnata risulta insufficientemente motivata in quanto, dopo aver affermato che non vera motivo per diversificare la posizione della madre da quella del padre e dopo aver premesso che "le somme liquidate dal Tribunale di Velletri sono entrambe molto lontane da quelle desumibili dalla... giurisprudenza", non ha adeguatamente spiegato la ragione per cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all'ipotesi della morte di un feto (pur maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una "maggiorazione" sulla base di considerazioni ("avendo il caso di specie caratteristiche di speciale odiosità per l'ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che è stata la causa di un evento così drammatico") che finiscono con l'attribuire al risarcimento una funzione "punitiva", che è del tutto estranea al nostro ordinamento. Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com'è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono" (Cass. n. 12408/2011). Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono - con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela - una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai "criteri orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale

con la persona perduta". Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte romana – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento. Con queste premesse, non può non rilevarsi che la Corte di merito ha omesso di motivare adeguatamente in ordine all'applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria.

Quanto al secondo profilo, non appare corretta la motivazione che giustifica la scelta di applicare una maggiorazione con la "speciale odiosità" del fatto: premesso, infatti, che "è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi" (Cass. n. 1781/2012, che precisa: "il diritto al risarcimento del danno

conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso"), deve ritenersi che la gravità della condotta può – tutt'al più – assumere rilevanza indiretta nella misura in cui abbia aggravato le conseguenze dell'illecito (come nel caso di aggravamento della sofferenza psichica che ne abbia risentito il danneggiato), ma non è idonea a giustificare – di per sé sola – un incremento dell'importo risarcitorio. Il quinto motivo va dunque accolto, nei termini che precedono, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.

5. La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese di lite.

PQM

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il quinto per quanto di ragione, cassa in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

BIMBA SPIRATA PER SOFFOCAMENTO PRIMA DEL PARTO: CONDANNATO IL GINECOLOGO, RISARCITI I GENITORI L'ENNESIMO CASO DI MALA SANITÀ PER MORTE IN UTERO È SUCCESSO IN SICILIA NEL 2009

Caso emblematico di come molte morti in utero siano evitabili, e come ormai la giurisprudenza riconosca in tutta la sua entità il danno conseguente, è la tragedia vissuta da una giovane coppia siciliana il 4 marzo 2009. La mamma, 26enne, al termine di una gravidanza (la prima) con decorso regolare, si ricovera nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Modica per il parto programmato.

Ma qui accade l'irreparabile. Nel pomeriggio, durante un giro di visita, l'ostetrica non percepisce più il battito cardiaco del feto: il parto spontaneo, in serata, dà alla luce una bimba morta. La causa del decesso, come ha appurato l'esame autoptico, è riconducibile ad un'asfissia acuta e prolungata, secondaria ad una stenosi dei vasi cordonali.

Sconvolti, i genitori presentano denuncia presso la Procura di Ragusa. Si apre un procedimento penale per interruzione colposa di gravidanza, che si chiude nel maggio 2015 con la condanna del ginecologo di guardia, ritenuto responsabile di non aver riconosciuto come patologici i tracciati cardiocardiografici eseguiti tra le 10 e le 13.35, che evidenziavano segni di sofferenza fetale, omettendo di sottoporre la partoriente a un monitoraggio continuo e di intervenire con sollecitudine con un cesareo: azioni che avrebbero certamente evitato la morte

del feto, perfettamente sano.

In forza della chiara ricostruzione dei consulenti medici legali incaricati dalla Procura, che hanno evidenziato indubitabili profili di negligenza, imprudenza ed imperizia in capo al medico, e in virtù della sua condanna, la famiglia ha chiesto i danni alla ASP 7 di Ragusa, da cui dipende l'ospedale di Modica, tenuta a rispondere in forza del vincolo assunto con la paziente, e comunque ex art. 1228 cc, delle inefficienze riconducibili alla struttura e degli errori commessi dagli operatori sanitari da essa dipendenti.

Dopo una lunga e delicata trattativa con la compagnia di assicurazione dell'azienda sanitaria, si è riusciti a pervenire ad una soluzione stragiudiziale e a un risarcimento importante per entrambi i genitori, che ha valorizzato i numerosi profili di danno patito: la sofferenza dei due coniugi che stavano per coronare il sogno del loro primo figlio dopo nove mesi di attesa, per una perdita tanto enorme quanto inimmaginabile di uno stretto congiunto, ma anche la lesione di diritti costituzionalmente tutelati, quale quello alla genitorialità, alla famiglia e al rapporto parentale (artt. 29 e 30). Si è infatti tenuto conto nella liquidazione del danno non solo dei profili soggettivi ed emotivi del dolore, ma anche a quelli giuridici dei diritti negati.

Studio 3A breaking news

N.18 GIUGNO 2017



**Lo scooter sbanda, muoiono
conducente e passeggero:
ma chi giudava?**

Tutto l'impegno per rendere
verità e giustizia ai familiari
di un incolpevole passeggero



**Servono spalle
larghe per dare
valore ai diritti dei
danneggiati contro
i poteri forti**

Studio 3A è la prima
realtà di patrocinatori
stragiudiziali in Italia
a diventare società
per azioni



La "squadra" di Studio3A posa (quasi) al completo
durante l'evento che ha celebrato il passaggio
di Valore a Società per Azioni



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



**SERVONO SPALLE
LARGHE PER DARE
VALORE AI DIRITTI DEI
DANNEGGIATI CONTRO
I POTERI FORTI
STUDIO 3A È LA
PRIMA REALTÀ DI
PATROCINATORI
STRAGIUDIZIALI IN
ITALIA A DIVENTARE
SOCIETÀ PER AZIONI**

Compagnie di assicurazione dai bilanci plurimiliardari ma dai cordoni della borsa strettissimi quando devono risarcire, Pubbliche Amministrazioni, multinazionali... Per combattere contro questi poteri forti, a tutela dei diritti dei cittadini, servono spalle larghe: perciò Studio 3A si è trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni, la VALORE SPA.

«Una trasformazione della natura giuridica che non altera ma rafforza la struttura aziendale, che vuole offrire una garanzia in più di solidità alle migliaia di danneggiati che si affidano a noi e che rispecchia un volume di investimenti sempre più elevato. La nostra, che già era la più capitalizzata, diventa anche la prima società di patrocinatori stragiudiziali italiana ad aver acquisito specificità professionali e aziendali tali da poter diventare Spa» ha spiegato il Presidente, dott. Ernes Trovò, nella conferenza stampa convocata il 24 febbraio per illustrare quest'ulteriore salto di qualità e all'evento del 25 febbraio, nella splendida barchessa Polani, a Piove di Sacco (Pd), per condividere il traguardo con autorità, collaboratori, fiduciari, assistiti e le loro famiglie. È stata anche l'occasione per ripercorrere vent'anni di attività in cui Studio 3A è cresciuto in numeri e competenze, che gli consentono di seguire al meglio ogni tipo di sinistro: incidenti stradali, casi di malasanità, infortuni sul lavoro, danni ambientali, incendi, eventi catastrofici, con una linea dedicata ai sinistri gravi. L'azienda può contare su oltre 50 dipendenti, una



squadra forte e affiatata, a cui vanno aggiunti le centinaia di fiduciari incaricati a seconda delle esigenze, rigidamente selezionati e coordinati dalla struttura di direzione: medici legali e specialisti, psicologi (tra i servizi per i danneggiati vi è anche il supporto psicologico), ingegneri cinematici per ricostruire i sinistri, periti... Ma Studio 3A è presente in tutta Italia anche grazie alla fitta rete di consulenti personali, non figure esterne all'azienda ma dipendenti, il costante collegamento tra area tecnico-liquidativa e assistiti per ogni loro necessità, con una preparazione anche psicologica per gestire situazioni spesso dolorose.

«Contrariamente a come qualcuno ci ha dipinto, la nostra non è una professione improvvisata – precisa il dott. Trovò – L'attività dei patrocinatori è regolata da una legge, la 4 del 14/1/2013, che impone vari requisiti a tutela degli assistiti: il superamento di un esame di abilitazione, la formazione continua, l'obbligo di essere assicurati. Inoltre, noi difendiamo solo i danneggiati, non potremo mai avere conflitti d'interesse perché non lavoriamo mai per le compagnie di assicurazione. Per svolgere al meglio il proprio compito l'ideale è non avere legami o debiti di riconoscenza con la controparte: noi possiamo dire con orgoglio di essere liberi. Del resto, se ci danno fiducia così tanti cittadini, ci sarà un motivo: significa che il danneggiato si sente tutelato, che abbiamo colmato una lacuna del sistema e dato modo di far valere i propri diritti a tante persone. Studio 3A ha adottato da tempo la scelta di lavorare solo a risultato, come nel sistema anglosassone, accollandosi tutte le spese delle pratiche, che non sono poche: la nostra esposizione supera il milione di euro, un altro dei motivi per i quali abbiamo scelto di diventare una spa, a ulteriore garanzia per i nostri assistiti. Questo modus operandi è per noi lo stimolo a chiudere positivamente ogni posizione e un incentivo decisivo per molte persone, che viceversa non avrebbero i mezzi e le possibilità per portare avanti le proprie ragioni».

Una strategia che dà i suoi frutti. Nel 2016 le pratiche gestite sono aumentate del 42% rispetto al 2015, con una percentuale record di successi: il 98% vengono chiuse con la soddisfazione dei clienti. Ma altrettanto significativa è la percentuale di contenziosi risolti in via stragiudiziale, passata in pochi anni dal 60% all'83% del 2016. «Su cento pratiche - sottolinea il Presidente -, solo 17 finiscono per le vie legali, e con i costi e i tempi biblici della giustizia italiana, che nel 2016 vedeva ancora pendenti 5 milioni e mezzo di cause, non è cosa da poco. Studio 3A allevia la situazione di centinaia di cittadini che evitano di doversi sottoporre ad anni di andirivieni per le aule dei tribunali e di rivivere i loro drammi».

Nel brand di Valore rientrano anche la collana editoriale "3A Edizioni", che comprende due volumi in cui l'azienda ha fatto "cultura", specie ambientale, fornendo preziose informazioni su come un danneggiato possa tutelarsi dai casi d'inquinamento, e il periodico "Diritto & Tutela" dove vengono approfondite dal punto di vista giuridico, ma con un occhio di riguardo per la loro applicazione pratica, leggi e sentenze su questioni d'interesse generale, il BlogGiuridico e RisarcimentoFacile.it, una app innovativa che rappresenta la nuova frontiera del risarcimento on-line.



i servizi di Studio 3A*

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



LO SCOOTER SBANDA, MUOIONO CONDUCENTE E PASSEGGERO: MA CHI GIUDAVA? TUTTO L'IMPEGNO PER RENDERE VERITÀ E GIUSTIZIA AI FAMILIARI DI UN INCOLPEVOLE PASSEGGERO

Due anni e mezzo fa, all'inizio del 2015, a Mestre si consumava l'ennesima tragedia della strada. Il conducente di uno scooter, risultato poi in stato di ebbrezza, nell'affrontare una curva, anche per la velocità non adeguata all'insidioso tratto, ha perso il controllo del mezzo centrando un palo della pubblica illuminazione: un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo a lui e al passeggero che trasportava.

I familiari di quest'ultimo, per far luce sui fatti e ottenere giustizia, si sono rivolti a Studio 3A, che ha subito attivato tutte le proprie competenze e professionalità per gestire al meglio il drammatico e non semplice caso, a cominciare dalla stessa dinamica e dai "ruoli" del sinistro: era notte, la visibilità era ridotta per la nebbia, non c'erano testimoni diretti dello schianto e per alcuni mesi la compagnia di assicurazione del motociclo, che apparteneva a un'altra persona, ha insinuato anche dei dubbi su chi fosse effettivamente alla guida.

Studio 3A ha fatto chiarezza sulle responsabilità, ha assistito la



famiglia della vittima in tutti gli aspetti collegati al decesso del loro congiunto, anche quelli non strettamente connessi all'incidente, e in poco più di un anno, in via stragiudiziale, ha ottenuto per i propri assistiti un congruo risarcimento.

Daniela Vivian

consulente personale

**SEMPRE VICINA ALLA FAMIGLIA,
DAL PUNTO DI VISTA
PROFESSIONALE E UMANO**



Ho assunto il mandato da parte dei congiunti della vittima che ci chiedevano di essere assistiti in questa drammatica vicenda e li ho seguiti a 360 gradi, instaurando con loro uno stretto rapporto di fiducia, pressoché familiare, che dura tuttora, a testimonianza di quanto noi di Studio 3A prendiamo a cuore i

casi che gestiamo, anche umanamente. Sono stata loro vicina in tutte le incombenze relative alla pratica, e non solo, rapportandomi costantemente e facendo da tramite con l'area tecnica e amministrativa dell'azienda per cercare di rispondere a ogni loro esigenza, compresa l'anticipazione di diverse spese, fino all'avvenuta e doverosa liquidazione del danno che spetta ai familiari di un terzo trasportato.

Dott. Arcangelo Di Nino
medico legale

**UNA CONSULENZA PREZIOSA
PER FUGARE OGNI DUBBIO
SUI "RUOLI"**



Mi sono occupato del caso in qualità di medico legale di direzione. Il mio apporto è stato richiesto per una valutazione

della perizia del medico legale incaricato dal Pm degli esami autoptici sulle due vittime. Innanzitutto, ho appurato come le ferite riportate dal conducente fossero perfettamente compatibili con la sua posizione alla guida del motociclo: elemento, questo, già sufficiente per sgomberare ogni dubbio su chi fosse il passeggero e chi il conducente, definendo quindi i "ruoli" di quel tragico incidente. Ho dato anche un mio parere sul tasso alcolemico riscontrato sul conducente dello scooter, anche questo non incompatibile con le capacità di guida, tanto più per un assuntore abituale, evidenziando peraltro un ulteriore aspetto di cui tener conto: nel caso di morte traumatica e di determinate traumatologie - quali, nello specifico, uno sfondamento toracico, con gravissime lesioni degli organi interni -, non è affatto infrequente che un prelievo possa essere contaminato da materiale proveniente da visceri traumatizzati, fornendo risultati alcolemici non corrispondenti all'effettiva concentrazione presente nel cadavere.

L'investigatore privato

UN'INDAGINE CERTOSINA PER ACQUISIRE ELEMENTI UTILI NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA

Sono stato incaricato da Studio 3A, nell'ambito dei propri servizi investigativi, di condurre un'indagine finalizzata ad acquisire ulteriori elementi utili alla gestione del sinistro e a chiarire, soprattutto, chi fosse alla guida del motociclo e un altro punto controverso tutt'altro che secondario: con chi visse la vittima. Al riguardo di questo secondo aspetto, ho acquisito informazioni preziose dal Comune di residenza della vittima che hanno comprovato come quest'ultimo abitasse assieme ai genitori, benché tornato da poco tempo a vivere con loro, circostanza che si è rivelata importante per la quantificazione del loro risarcimento. Quanto alla prima questione, ho svolto un'attività sul campo acquisendo tutte le informazioni possibili sugli ultimi spostamenti dei due occupanti lo scooter durante quella serata, appurando che si erano intrattenuti, fino a pochi minuti prima dello schianto, in un pubblico esercizio poco distante dal luogo del sinistro. Qui ho raccolto le testimonianze del gestore e di un avventore, che hanno dichiarato senz'ombra di dubbio di aver visto ripartire il motociclo con il congiunto dei nostri assistiti seduto sul sedile del passeggero e con l'altra vittima alla guida. Un'altra prova schiacciante, considerata la breve distanza percorsa prima dell'incidente: poche centinaia di metri che rendevano impensabile un avvicendamento tra i due in sella.

Avv. Alessandro Menin

penalista del foro di Venezia

UN RAPPORTO COSTANTE CON LA PROCURA PER ACQUISIRE INFORMAZIONI E DOCUMENTI



Come legale della famiglia, mi sono occupato del caso sotto il profilo penale. La mia attività principale è stata quella di

rapportarmi costantemente con la Procura di Venezia per comprendere i primi orientamenti e gli atti d'indagine che intendeva porre in essere il Pubblico Ministero preposto e, soprattutto, per acquisire il fascicolo completo e la relazione sull'incidente predisposta dalle autorità intervenute per i rilievi: documenti chiaramente decisivi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e approntare la strategia conseguente. Dopo pochi mesi di attesa siamo riusciti a recuperare tutta la documentazione, che peraltro ricostruiva già con chiarezza i fatti. Al punto che il Pm non ha ritenuto necessario incaricare ulteriori consulenti tecnici per approfondire la dinamica e il procedimento penale si è automaticamente estinto in forza del decesso del conducente.

Avv. Pierfilippo Pavanini

civilista del foro di Padova

UN SERVIZIO PUNTUALE PER SGRAVARE I FAMILIARI DALLE INCOMBENZE BUROCRATICHE



Nell'ambito dei servizi legali e, più precisamente, del diritto alle successioni, ho curato tutti gli aspetti ereditari collegati al decesso della vittima del sinistro. Una morte, tanto più se improvvisa, comporta una serie di problematiche burocratiche che aggiungono difficoltà e angosce ai familiari, già duramente provati dalla perdita del proprio caro. Nello specifico, inoltre, la complessa situazione economica e familiare del loro congiunto richiedeva l'intervento di un legale esperto della materia per valutare bene tutta la documentazione e la posizione, scegliere le soluzioni più indicate dal punto di vista del diritto ereditario e redigere gli atti conseguenti, poi sottoscritti davanti a un notaio. Abbiamo definito con soddisfazione dei nostri clienti anche quest'aspetto non trascurabile della vicenda, contribuendo a dare loro più tranquillità almeno sotto questo profilo.

Dott.ssa Alessandra Piron

liquidatrice sinistri complessi

UNA STRINGENTE TRATTATIVA PER UN RISARCIMENTO ATTENTO A TUTTI I PROFILI DEL DANNO



Pur trattandosi di un terzo trasportato, il caso non si è rivelato di facile gestione, proprio perché fin da subito ci si siamo trovati di fronte al problema della corretta identificazione dei ruoli nel sinistro. Superata questa problematica grazie agli accertamenti tecnici, all'esame autoptico e alle consulenze dei nostri esperti, abbiamo avviato le trattative con la compagnia di assicurazione e siamo riusciti a ottenere un congruo risarcimento per i familiari della vittima. In particolare, abbiamo valorizzato l'aspetto della convivenza e dello stretto rapporto con i genitori, che non solo risiedevano con il figlio ma gli stavano dando anche un aiuto concreto in un periodo difficile della sua vita: un affectio parentalis che andava ed è stata dovutamente riconosciuta in sede di liquidazione del danno.

ATTUALITÀ

Studio3Abreakingnews



ALLARME PFAS DIECI FAMIGLIE SI RIVOLGONO ALLA MAGISTRATURA



Finora si sono rivolti alla magistratura soprattutto politici o ambientalisti. E i danneggiati? Il 6 marzo dieci famiglie veronesi e vicentine hanno presentato un esposto nelle rispettive Procure sui Pfas: agricoltori che per anni hanno usato i pozzi inquinati per bere e irrigare i campi e cittadini che l'acqua contaminata l'hanno bevuta comunque e ora temono per la salute. Questo gruppo di danneggiati si è rivolto a Studio 3A, anche in virtù delle competenze acquisite sul danno ambientale, a cui è stato peraltro dedicato l'ultimo volume della collana "3A Edizioni". Studio 3A ha dunque predisposto un dettagliato esposto frutto di un lavoro di ricerca che ha raccolto i rapporti Arpav, i documenti dell'Istituto Superiore della Sanità e delle Usls, le delibere della Regione, i biomonitoraggi, le ordinanze dei Comuni... Una mole di documenti che consente di evidenziare le conclusioni ormai assodate della comunità scientifica sulla correlazione tra l'accumulo dei Pfas nel corpo umano e il maggior rischio di esposizione a numerose patologie. Nell'atto si definiscono anche le singole situazioni vissute dagli assistiti e le preoccupazioni che provano: uno stato di ansia che configura, al di là degli aspetti sanitari, un indubbio danno esistenziale per il quale, sempre tramite Studio 3A, intendono richiedere un risarcimento sulla base di quanto sarà appurato. E al riguardo, si chiede alla Procura di accertare se in questo inquinamento siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti e, se sì, che si individuino e si puniscano i responsabili.

PROMOZIONE 2017 20% DI SCONTO
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
PROFILI DI ANALISI

Per l'acquisto on line: www.cleup.it



SOCIALE

Studio3Abreakingnews



LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA MALEDETTA STUDIO 3A AL FIANCO DEI CITTADINI DI ZERI (MS)



Gli incidenti su quella "maledetta strada" non si contano più, le vittime anche, ma ora i cittadini hanno detto "basta" e a sostenerli c'è Studio 3A, che conosce bene quell'arteria, la Provinciale 37 "Pontremoli-Zeri" di Massa Carrara, assistendo i familiari di due automobilisti che vi hanno perso la vita in poco più di due anni in altrettanti, tragici sinistri, successi a breve distanza e con modalità simili: uscita di strada e volo fatale nella scarpata.

Dopo la morte di una di queste vittime, un giovane di 28 anni, i cittadini di Zeri avevano già inviato una petizione alle autorità denunciando la pericolosità della Sp 37, la scarsa manutenzione, il mancato ripristino dei danni causati dagli incidenti e le gravi lacune nella sicurezza.

Le ragioni si possono desumere dalla stessa, autorevole fonte dei carabinieri di Zeri, nel loro rapporto su uno degli incidenti mortali. Già insidiosa di suo, trattandosi di carreggiata unica di montagna a doppio senso, con curve continue, la strada, scrivono i militari, "è priva di segnaletica orizzontale" e il guardrail ha ceduto all'impatto, "per la sua costituzione fatiscente e antiquata", dove non è assente del tutto.

"Abbiamo toccato con mano il dramma di due famiglie, la rabbia per delle morti evitabili e la richiesta di aiuto della popolazione e abbiamo deciso di mettere le nostre professionalità a disposizione del Comitato che si batte per sistemare la strada e di tutti i cittadini di Zeri - spiega il direttore tecnico di Studio 3A, dott. Andrea Milanesi - Abbiamo incaricato un tecnico per realizzare una perizia sulla Sp 37 che ne evidenzia le criticità e che sarà allegata a un esposto che i cittadini firmeranno e Studio 3A si farà carico di depositare in Procura con lo scopo di sollecitare la Provincia di Massa Carrara a intervenire finalmente su questa viabilità".

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A ENTRA NEL CIRCUITO DI MEDIACAMPUS UN CONVEGNO CHE, PARTENDO DA CASI CONCRETI E DAGLI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE, HA AFFRONTATO ALCUNI DEGLI ARGOMENTI PIÙ CONTROVERSI NELLE PRASSI LIQUIDATIVE



Il 16 dicembre, al Centro Congressi Hotel Villa Fiorita di Monastier (Tv), si è svolto il convegno "Corte di Cassazione: discussione aperta sui casi in cui il giudizio di legittimità diventa fonte preminente nel diritto", che ha visto l'esordio nell'autorevole circuito formativo giuridico-economico Mediacampus da parte di Studio 3A, il quale ha co-organizzato l'evento, accreditato con 4 crediti per la formazione continua degli avvocati e 6 per i patrocinatori stragiudiziali. La giornata ha offerto un'opportunità di confronto tra esperti in responsabilità civile sui motivi che possono interrompere il nesso di causa tra condotta illecita e danno, evidenziando però anche alcune casistiche dove si può rischiare di non valorizzare responsabilità di terzi che invero soccorrono, anche quando il nesso di causa può sembrare interrotto. Si è entrati nell'annosa questione della distinzione tra caso fortuito e concorso del terzo o del danneggiato ex art. 1217 c.c., sviluppata con riferimento alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, cercando di chiarire se si tratti di responsabilità oggettiva, o se nel concreto si possa ritenere la sussistenza, quando si parla di responsabilità per custodia della P.A., di presunzione di responsabilità o di sola presunzione di colpa. Una materia su cui l'orientamento della giurisprudenza non è univoco: da un lato, la Cassazione parla di responsabilità oggettiva; dall'altro, nel

concreto, spesso i Tribunali di merito continuano a riferirsi al principio "dell'insidia e trabocchetto". E' stata poi sviluppata l'analisi giuridica della "causa sopravvenuta" e qui ci si è riferiti a un approccio di più ampio spettro del diritto italiano, approfondendo le differenze sostanziali tra le cause sopravvenute e quelle preesistenti e concorrenti. In questa seconda sessione si è entrati nelle specificità di come vada inteso il caso fortuito nella responsabilità da circolazione stradale. Ovvero, si è cercato di spiegare come le previsioni codicistiche sono le medesime per cui, secondo le tesi sviluppate dai relatori, in date circostanze il fatto del terzo o del danneggiato stesso non possano essere riconducibili a esimente o a caso fortuito bensì a solo concorso, anche contrariamente a quanto potrebbe sembrare ictu oculi. Infine, un responsabile dell'area liquidativa di un'impresa di assicurazione, il dott. Lorenzo Vismara, di Gen.re, e un legale fiduciario di compagnia, il professor avvocato Marco Rodolfi, del foro di Milano, hanno illustrato l'approccio liquidativo delle compagnie al danno non patrimoniale, in particolare per la componente della personalizzazione, argomento sviluppato in contraddittorio con gli altri relatori, il dott. Andrea Milanesi, Direttore tecnico di Studio 3A, e l'Avvocato Andrea Piccoli, del foro di Treviso.

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

188



Nei primi mesi del 2017 Studio 3A è stato impegnato in tanti casi di portata nazionale: mala sanità, si veda la morte di Sara Roncucci o del piccolo Jonathan; infortuni sul lavoro come quello di Andrea Dalan; danni ambientali quali l'inquinamento da Pfas; atti cruenti come l'omicidio di Irina Bacal, il pestaggio di Angelo Partenza, il "giallo" di Marco Cestaro. Fatti a cui hanno dato spazio le testate locali ma anche i principali quotidiani italiani: Corriere della Sera, Giorno, La Stampa, Repubblica, Messaggero, La Nazione, Gazzetta del Sud, Gazzetta del Mezzogiorno, Mattino di Napoli...

57



L'esposizione mediatica della prima parte dell'anno ha riguardato in primis l'informazione televisiva. Il contributo di Studio 3A è stato richiesto non solo dalle emittenti private locali ma anche e soprattutto dalle reti nazionali, in particolare quelle del servizio pubblico, e non limitatamente ai telegiornali, come il Tg1 e il Tg3. Gli esperti della società sono intervenuti più volte anche a seguitissimi programmi di approfondimento come "I fatti vostri" di Rai 2, "Tempo & Denaro" e "La vita in Diretta" di Rai 1, e persino a "Chi l'ha visto?" e "Mi Manda Rai Tre".

279



Puntuale riscontro di questa notevole e autorevole presenza nei media si trova anche nell'ambito informativo on-line. Si sono occupati con ampia evidenza dei casi seguiti da Studio 3A i siti Internet dei principali quotidiani nazionali e locali, compresi i cliccatissimi Corriere.it, Repubblica.it e Libero.it, quelli del circuito Today e, più in generale, decine e decine di portali di informazione in tutta Italia. Non solo. Hanno veicolato le notizie di Studio 3A anche agenzie stampa del calibro dell'Ansa e di Adn Kronos.

MUORE DOPO ESSERE STATO PICCHIATO DAI BULLI

I FATTI VOSTRI, RAI DUE - 16 MARZO 2017



Il noto programma condotto da Giancarlo Magalli si è occupato di un grave fatto di cronaca successo in Sicilia, a Modica, dove il 64enne Angelo Partenza il 3 febbraio è stato trovato senza vita nella sua casa pochi giorni dopo essere stato malmenato per futili motivi da due minorenni, indagati per omicidio preterintenzionale. Sono intervenuti il cognato di Partenza, Vincenzo Di Martino, e il dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio 3A, cui i si sono rivolti familiari della vittima. "Se la Procura, autonomamente, ha ritenuto che possa esservi una correlazione tra il pestaggio e il decesso, incaricando un medico legale, è un'ipotesi che va assolutamente seguita" ha dichiarato il dott. Trovò, facendo il punto sulle indagini. Il servizio si è chiuso con la vicinanza espressa da Magalli al professor Di Martino e la certezza che "il dottor Trovò continuerà a esservi vicino e a sostenervi in questa battaglia per l'accertamento della verità e per dare giustizia ad Angelo".

ESPOSTO IN PROCURA SULL'INQUINAMENTO DA PFAS

TGR VENETO, RAI TRE - 7 MARZO 2017



Il telegiornale regionale del Veneto di Rai Tre ha dato ampio risalto, con il servizio di apertura dell'edizione principale delle 19.30, agli esposti curati da Studio 3A e presentati presso le Procure di Vicenza e Verona per conto di dieci propri assistiti che hanno bevuto o utilizzato a scopi irrigui l'acqua contaminata dalle sostanze perfluoroalchiliche. A illustrare l'azione legale - nella quale si chiede all'autorità giudiziaria di accertare se sussistano responsabilità penali nell'evento e, se si, di individuare tutti gli autori dello sversamento degli inquinanti nella falda -, il Direttore Tecnico di Studio 3A, dott. Andrea Milanese, intervistato davanti al Tribunale della città berica dal giornalista Matteo Mohorovicich. Milanese ha battuto molto anche sulla fattispecie del danno esistenziale patito da queste famiglie, le quali, al di là dei danni alla salute da dimostrare, stanno vivendo indubbiamente uno stato di ansia e paura conseguente all'inquinamento.

MAMMA MUORE DOPO UN BY-PASS GASTRICO

TG1, RAI UNO - 4 GENNAIO 2017



Ha avuto un'eco nazionale il grave caso di mala sanità di Sara Roncucci, giovane mamma di Latina deceduta dopo un calvario in seguito a un

intervento di routine: la Procura di Bergamo ha indagato per omicidio colposo 25 sanitari. Ne ha dato notizia anche il primo telegiornale del Paese con un servizio di Valentina Bisti che ha intervistato la sorella, Sabrina, e l'avv. Simona Longo, consulente personale di Studio3A, che assiste i familiari della vittima.

GIALLO SUL SUICIDIO DI UN GIOVANE TREVIGIANO

CHI L'HA VISTO?, RAI TRE - 6 FEBBRAIO 2017



La nota trasmissione, nella fascia quotidiana giornaliera, si è occupata della vicenda di un 17enne trovato agonizzante lungo i binari della tratta

Treviso-Udine il 13 gennaio e deceduto tre giorni dopo. L'inviato Nicola Endimioni ha raccolto i tanti interrogativi della mamma e dello zio del ragazzo, che non credono a un suicidio, e le delucidazioni sulle indagini di Diego Tiso, consulente personale di Studio3A, a cui la famiglia si è rivolta per fare luce sui fatti.

BEN 25 INDAGATI PER LA MORTE DI SARA RONCUCCI

CORRIERE DELLA SERA - 4 GENNAIO 2017



Il pezzo sul "calvario ospedaliero" di Sara Roncucci del quotidiano più diffuso in Italia, che si è basato sulle spiegazioni di Studio3A, "specializzata nell'assistenza e nella valutazione delle responsabilità", bat-

tendo molto sull'iscrizione nel registro degli indagati di 25 sanitari.

VITTIMA DI BULLISMO A SCUOLA A SOLI NOVE ANNI

I FATTI VOSTRI, RAI DUE - 19 GENNAIO 2017



In una puntata sul bullismo, la vicenda di un bambino calabrese vessato e picchiato dai compagni di classe, con la scuola capace solo di negare: in studio

la mamma e Salvatore Agosta, consulente di Studio3A, che si batte per rendere giustizia al piccolo e per denunciare il fenomeno.

CHIEDIAMO GIUSTIZIA PER SARA

LA VITA IN DIRETTA, RAI UNO - 9 GENNAIO 2017



Anche la nota trasmissione di approfondimento di Rai Uno ha affrontato il dramma di Sara Roncucci: in collegamento da Sinalunga (Siena), l'inviata

Patrizia Fanelli ha ripercorso le tappe del grave caso di mala sanità con la sorella Sabrina e il dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio3A.

NON CADDE DA SOLO, FU COLPITO DA UN MACCHINARIO

TGR VENETO, RAI TRE - 26 GENNAIO 2017



"Chiarezza e verità per rispetto della famiglia". Così il Direttore Tecnico di Studio3A, dott. Andrea Milanese, ai microfoni del Tgr, ha motivato l'esposto in

Procura sul "giallo" della dinamica dell'infornuto costato la vita al mirese Andrea Dalan, dopo le ammissioni dei suoi datori di lavoro.

IL 118 NON ARRIVA, MUORE PER LE USTIONI

IL MATTINO - 14 GENNAIO 2017



Il quotidiano di Napoli ha informato sugli ultimi sviluppi di un altro clamoroso caso seguito da Studio3A, quello di un 56enne irpino morto per le ustioni

riposte nell'incendio della sua casa perché l'operatrice del Suem, ora rinviata a giudizio, ha sottovalutato la sua richiesta di aiuto.

VA ALL'OSPEDALE A PARTORIRE, PERDE IL BIMBO

I FATTI VOSTRI, RAI DUE - 1 FEBBRAIO 2017



Il 3 gennaio la tragedia di Jonathan ha scosso tutto il Paese. Un mese dopo i genitori del piccolo morto dopo il parto a Vizzolo Predabissi hanno

trovato la forza di esporre in tv le loro perplessità sull'operato dei medici, affiancati da Maximiliano Garofalo, consulente di Studio3A.

DONNA SPIRATA DOPO UN INTERVENTO DI RUOTINE

LA STAMPA - 21 GENNAIO 2017



Il quotidiano nazionale ha dato notizia di un'altra morte sospetta di una 48enne piemontese deceduta dopo un'operazione di fibrobroncoscopia: familiari

hanno presentato un esposto in Procura a Novara, che ha aperto un fascicolo, e hanno chiesto aiuto a Studio3A.

ALTRA CADUTA SOSPETTA IN CASA DI RIPOSO

ANTENNA 3 NEWS, ANTENNA TRE - 6 FEBBRAIO 2017



Le due emittenti hanno dedicato un servizio "gemello" all'ennesima morte sospetta in una struttura per anziani, quella dell'80enne Maria Galli; a illustrare

re i fatti e i provvedimenti della Procura, la dott.ssa Irene Carlin, dell'Area tecnica di Studio3A, a cui si è rivolta la famiglia della vittima.

RESTA PARALIZZATO, L'ASSICURAZIONE NON LO RISARCISCE TEMPO & DENARO, RAI UNO - 20 FEBBRAIO 2017



Il programma dalla parte del cittadino di Rai Uno ha denunciato l'ennesimo caso di mala assicurazione, quello patito da Gianmario Vomiero, 44enne

veneziano rimasto tetraplegico da più di due anni dopo un terribile incidente per evitare un cane: l'animale era assicurato, ma la compagnia non intende risarcirlo. A raccontare la drammatica storia lo stesso protagonista, sua moglie e la dottoressa Debora Salvador, dell'Area Tecnica di Studio3A, che lo assiste.

ABBANDONATO AL SUO DESTINO PER COPRIRE LA TRESCA TEMPO & DENARO, RAI UNO - 13 FEBBRAIO



Il programma Rai è tornato a seguire l'ignobile vicenda di Marco Rizzetto, speronato da una coppia di amanti che poi non l'hanno soccorso. Da Portogruaro le

istanze di giustizia del papà e l'annuncio di un'azione anche sul fronte civile da parte di Armando Zamparo, consulente di Studio3A.

MINORI INDAGATI PER OMICIDIO PRETERINTENZIONALE REPUBBLICA.IT - 22 FEBBRAIO 2017



Anche il sito d'informazione più visitato del Paese ha dato notizia dell'inquietante fatto di cronaca successo a Modica, dove un 64enne è deceduto pochi

giorni dopo essere stato picchiato da due ragazzini, basandosi sulle informazioni di Studio 3A, che assiste la famiglia della vittima.

NIENTE PROCESSO, NON SI TROVA IL... GIUDICE TEMPO & DENARO, RAI UNO - 10 MARZO 2017



Uccide l'amico con l'auto e lo sposta sul lato guida per farla franca ma lo scoprono. I familiari di Fabrizio di Luccio, però, aspettano ancora giustizia: la

Procura non trova un giudice per il processo. Nel servizio, l'amarrezza della sorella Filomena e di Salvatore Agosta di Studio3A.

UN MESE E MEZZO LETALE NELLE MANI DELLA SANITÀ TEMPO & DENARO, RAI UNO - 14 MARZO 2017



Il servizio pubblico si è occupato di un altro grave caso di mala sanità seguito da Studio 3A, quello di cui è rimasto vittima Aldo Scione, di Ardea, ricoverato

per una caduta e deceduto per una polmonite: a raccontare la tragica odissea il figlio e il consulente personale Riccardo Vizzi.

INVALIDO TOTALE, MA IL MASSIMALE NON BASTA IL GIORNO - 15 GENNAIO 2017



Il quotidiano nazionale "Il Giorno" ha dedicato un articolo a tutta pagina a Giorgio Grena, il 29enne lombardo svegliatosi dopo cinque anni di coma

vegetativo in seguito a un incidente che l'ha reso invalido al cento per cento, e all'audace azione legale studiata da Studio3A, che lo assiste, per far valere i diritti del giovane e della sua famiglia, che hanno ricevuto solo metà del dovuto: il massimale dell'assicurazione non bastava per tutti i danni di quel terribile sinistro.

IL COMUNE TIRA ANCORA "BUCA" ... MA POI RISARCISCE MI MANDA RAI TRE, RAI TRE - 16 MARZO 2017



Nella puntata "Buche d'Italia", la nota trasmissione ha trattato l'emblematico caso di Loretta Fantin, che ha raccontato della sua caduta accompagnata dal

dott. Ermes Trovo, presidente di Studio3A: il Comune di Mogliano non è intervenuto ma pochi giorni dopo ha finalmente risarcito.

JASMINE NON È MORTA PER COLPA DELLE SCARPE GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 20 MARZO 2017



Il quotidiano ha aperto l'edizione con la tragedia della 17enne di Bari, Studio3A, che assiste la famiglia, ha precisato che il consulente cinematografico nella perizia ha

indicato negli stivaletti solo una delle possibili cause della caduta dalla moto del fidanzato, escludendo responsabilità della ragazza.

INCINTA IN SEI MESI, UCCISA DALL'EX FIDANZATO GAZZETTINO DI TREVISO - 28 MARZO 2017

«Premeditato»: l'ultima parola al medico legale

Uno dei numerosi articoli del quotidiano del Nord Est sul raccapricciante omicidio di Irina Bacal, ammazzata dall'ex ragazzo che non voleva il bimbo che

la giovane aveva deciso di tenere. Per fare piena luce sul crimine e ottenere giustizia i familiari della vittima si sono rivolti a Studio3A.

CONTRO I POTERI FORTI SERVONO SPALLE LARGHE APPROFONDIMENTI, TALIA 7 GOLD - 18 APRILE 2017




In un'ampia intervista sul programma "Approfondimenti" condotto da Fabrizio Stelluto, il Presidente di Studio 3A, dott.

Ermes Trovo, ha spiegato le ragioni per le quali la sua società, prima realtà di patrocinatori stragiudiziali in Italia a raggiungere questo traguardo, si è trasformata in Spa.



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



CHIAMATECI PER NOME...

Stefano Lorena Luigi Davide Pietro Chiara Roberta Massimiliano Micaela Nadia Luciana Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Camilla Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore /



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE **VALORE** AI DIRITTI

VALORE®
SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini; un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore SpA comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.



STUDIO3A
DANNO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



...rea Linda Ivie Diego Alessandra Massimo Veronica Pisana Francesco Elisa Eva Roberta Silvia Marta Elisa Irene Debora Marco Fabio Nicola Michele Maximiliano Giulia Angelo Luigi Domenico



Valeria

mio figlio aveva vent'anni, quel maledetto giorno c'era un suo amico al volante e oggi lui non c'è più. Studio 3A ha costretto subito l'assicurazione a rispondere.

se vuoi saperne di più sulla storia di Valeria vai su www.studio3a.net



VALORE
S.P.A.

Direzione Generale
Venezia, Via Bruno Maderna 7
+39 041 8622601

DIAMO VALORE AI DIRITTI

800 09 02 10

www.studio3a.net



Assistenza a
chilometro zero

consulenti in tutta Italia
pronti a rispondere a
tutte le necessità
dell'assistito

